

Associazione Volontaria "RUOTE AMICHE"
Via S. Bernardo, 1 - Barbaiana di Lainate (MI)
Tel. 02-93550439 - Codice Fiscale: 93527880152

STATUTO

Art. 1 - E' costituita in data 26/06/2000 e a tempo indeterminato l'Associazione denominata : ASSOCIAZIONE VOLONTARIA "RUOTE AMICHE" - Barbaiana, organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Lainate (MI), frazione di Barbaiana, in Via S. Bernardo 1. Essa si propone come ente di volontariato, la cui attività è fondata sulla partecipazione gratuita dei propri soci.

L'Associazione opera in conformità dei requisiti per essere iscritta al registro anagrafico delle Associazioni del Comune di Lainate, in riferimento alla Legge 142/90 ed all'albo regionale della Regione Lombardia, con riferimento alla Legge 266/91 nei campi previsti.

Il Consiglio potrà fondare su tutto il territorio comunale sezioni e sedi secondarie della stessa, senza che ciò comporti variazioni allo Statuto.

Art. 3 L'Associazione che è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, intende operare nel settore socio-assistenziale, senza fini di lucro e per esclusive finalità di solidarietà sociale promovendo interventi di sostegno a favore delle persone bisognose.

L'Associazione può porre in essere tutte le azioni e gli interventi che ritenga opportuni e necessari per perseguire gli scopi indicati ed in particolare si impegna a:

- 1) rendere più agevole per le persone bisognose il reperimento dei presidi sanitari e dei farmaci;
- 2) eseguire il servizio di accompagnamento per l'adempimento di operazioni burocratiche;
- 3) eseguire il servizio di accompagnamento per recarsi a visite di controllo, cicli di terapie mediche, visite ed esami medici generali o specialistici, ritirare esiti e ricette, istanze od esami, prestazioni che non ricoprono carattere di urgenza.

Il servizio è in prima istanza a favore delle persone sole, persone senza familiari disponibili o impossibilitati per cause gravi, persone indigenti senza possibilità di aiuto alcuno, purchè autosufficienti.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale direttamente connessa, anche se diversa da quelle specificate, purchè non in via prevalente.

L'Associazione potrà svolgere la sua attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari ed associarsi con altre istituzioni.

Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione "RUOTE AMICHE" è costituito da contributi e sovvenzioni di enti pubblici o privati.

Il patrimonio potrebbe essere incrementato da eredità, lasciti, donazioni con tale specifica destinazione e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli interventi del patrimonio e di ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo costituenti i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, purchè nei limiti delle vigenti normative di legge del volontariato (266/91).

Art. 5 - L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere approvati dall'Assemblea entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 6 – Possono diventare soci dell'Associazione tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni e che dichiarino, all'atto della presentazione della domanda, di condividere gli scopi del presente Statuto. Le domande d'iscrizione sono sempre individuali e sottoscritte personalmente indicando con quale qualifica essi intendono aderire e che si impegnano a prestare gratuitamente la propria opera per il conseguimento dei fini di cui all'Art. 3 del presente Statuto. Le domande d'iscrizione sono comunicate dal Presidente al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza e si intendono accolte ove nel termine di giorni 20 non venga comunicato, dal Presidente il rigetto all'interessato.

Art. 7 - L'impegno assunto dal socio all'atto dell'iscrizione, si intende per la durata di un anno e si intenderà prorogato tacitamente per pari periodo se non disdetto entro il 30 Novembre, sia tramite lettera sia a voce.

Art. 8 - I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche ed essere eletto;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito di programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi del presente Statuto.

Art. 9 - I doveri dei soci:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde:

- per dimissioni;
- per esclusione motivata deliberata dal Collegio dei Probiviri;
- per grave violazione delle regole associative;
- per aver svolto attività in contrasto con i fini dell'Associazione;
- per presenza strumentale nell'Associazione, finalizzata al raggiungimento di scopi ed interessi personali e comunque estranei all'Associazione.

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria si riunisce di norma una volta all'anno per gli adempimenti di propria competenza, entro il 31 marzo di ogni anno.

12/A - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, l'orario ed il luogo della convocazione, da comunicare a ciascun socio. Esso dovrà pervenire a ciascun socio convocato almeno dieci giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunata. Lo stesso dovrà essere affisso nei locali della sede principale.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea nominerà un Presidente ed un Segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa Assemblea. I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, dovranno essere conservati in apposita raccolta.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Un quinto dei soci potrà richiedere, in forma scritta e con indicazione dell'ordine del giorno, la convocazione dell'Assemblea.

Nel caso di votazioni, si nomineranno un Presidente e due Scrutatori ai quali è rimesso il compito di controllare il numero dei voti e lo spoglio delle schede.

12/B - L'Assemblea ordinaria dei Soci adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni dei componenti degli organi sociali o deliberazioni riferite a persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi.

Qualora nella votazione di una proposta si ottenga la parità dei voti, questa si intende respinta.

Nelle elezioni dei componenti gli organi sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione nel libro dei Soci.

Per deliberare la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

I Soci hanno diritto a un solo voto e ogni Socio potrà portare in Assemblea una sola delega scritta.

12/C - L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di almeno tre quarti dei Soci effettivi.

Le delibere sono valide se ottengono il consenso dalla maggioranza dei Soci presenti; in caso di votazioni pari, la proposta deve ritenersi respinta.

12/D - I compiti dell'Assemblea sono:

- a) - approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro i termini dell'art. 5
- b) - approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) - determinare le linee programmatiche dell'Associazione;
- d) - approvare i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
- e) - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Proviviri.
- f) deliberare in via straordinaria le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri e cioè dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre membri Consiglieri e viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica due anni.

I membri eletti dall'Assemblea dei Soci, al loro interno eleggono le cariche.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei suoi membri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio. Conserverà tuttavia i suoi poteri per gli atti di ordinaria amministrazione o urgenti, fino alla elezione dei nuovi membri, con obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea.

Perde la qualità di Consigliere:

- il Socio Consigliere che per qualunque motivo dovesse perdere la qualità di Socio;
- il membro che senza giusta causa non dovesse partecipare a più di tre riunioni del Consiglio.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla surroga di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, purchè non ricoprano altre cariche sociali. Nel caso di impossibilità a procedere alla nomina mediante la

graduatoria dei non eletti, il Consiglio Direttivo può nominare a sua discrezione un altro Socio dell'Associazione.

Art. 14 - Il Consiglio ha il compito di promuovere il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in armonia alle indicazioni dell'Assemblea, illustrando alla medesima le finalità dell'attività programmata ed i risultati di quella svolta. Il Consiglio dovrà predisporre, entro il 15 marzo, il rendiconto preventivo per l'anno in corso e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Dovrà gestire il patrimonio dell'Assemblea e potrà deliberare la conclusione di tutti i contratti e dei negozi necessari al raggiungimento dello scopo, non escluse polizze fidejussorie anche a garanzia dei terzi. Eccezionalmente potrà proporre all'Assemblea, con adeguata motivazione, il Presidente onorario scegliendolo tra i soci fondatori o tra chi abbia ricoperto la carica di Presidente ed abbia con la sua opera contribuito in maniera rilevante alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 15 - Per la validità delle delibere del Consiglio occorrerà la presenza della maggioranza dei Consiglieri; il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

L'osservanza delle deliberazioni del Consiglio è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 16 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e, di fronte ai terzi, in particolare, opera su Conti Correnti Bancari e Postali; ha gli stessi poteri del Consiglio in caso di operazioni assolutamente indifferibili; in questa eventualità dovrà far ratificare il suo operato dal Consiglio, convocandolo quanto prima.

Il Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione anche in giudizio, con i medesimi poteri di Statuto del Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente nei confronti dei terzi, costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 17 - Il Segretario ha il compito di svolgere l'attività amministrativa e burocratica dell'Associazione, di verbalizzare le decisioni degli organi collegiali e di curare la tenuta dei libri dell'Associazione e di quelli prescritti dalla legge; a tal fine potrà essere dotato di un piccolo fondo, determinato dal consiglio, per le spese di segreteria. I verbali delle riunioni dovranno essere firmati del Presidente e dal Segretario e conservati in apposita raccolta, come per i verbali delle assemblee ordinarie e/o straordinarie.

Art. 18 - Il Tesoriere provvede all'Amministrazione dei fondi dell'Associazione, impiega i fondi dell'Associazione secondo le decisioni del Consiglio e predispose il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio sottoporrà all'Assemblea.

Art. 19 - Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che non ricoprano altre cariche sociali all'interno dell'Associazione e durerà in carica due anni.

Nella prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci elegge nel proprio seno il Presidente. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dei conti in conformità a quanto disposto dall'Art. 2403 del Codice Civile, per esso valgono inoltre le norme compatibili di cui agli Art. 2397 e succ. del Codice Civile.

Il Collegio dei Sindaci, almeno ogni sei mesi, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentarsi all'Assemblea dei soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

Partecipa di diritto alle riunioni del Direttivo, con diritto di parola, senza esercitare diritto di voto.

Art. 20 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che non ricoprono altre cariche sociali all'interno dell'Associazione. Durerà in carica per due anni. Nella prima riunione dopo l'elezione, eleggerà nel proprio seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri avrà il compito di adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, su proposta scritta e motivata del Consiglio o del Presidente.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri potrà avvenire solo dopo che il Consiglio o il Presidente abbia fatto presente al socio, prima verbalmente e poi per iscritto, la contestazione oggetto della proposta.

Il Collegio dei Probiviri potrà considerare l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un componente del Consiglio o del Presidente solo su domanda scritta e motivata, firmata da almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti o dalla maggioranza del Consiglio stesso.

I provvedimenti disciplinari possibili sono i seguenti: richiamo, censura, sospensione da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nessun provvedimento potrà essere adottato senza aver invitato il socio coinvolto, il consigliere e il Presidente ad esporre le proprie ragioni per iscritto.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed insindacabili e sono valide anche se prese a maggioranza.

Il Presidente dell'Associazione comunicherà, in forma scritta e in maniera comprensibile, al socio interessato i provvedimenti approvati dal Collegio dei Probiviri. Nel caso che il socio interessato sia il Presidente, la lettera verrà firmata dal Vicepresidente.

Nel caso che gli addebiti al socio, consigliere e/o Presidente siano di rilevante importanza, il Collegio dei Probiviri ne potrà proporre al Consiglio l'esclusione dall'Associazione. Il Consiglio dovrà immediatamente convocare l'Assemblea dei soci con le modalità indicate all'art. 12/A, con all'Ordine del Giorno la proposta di espulsione del socio dall'Associazione.

Art. 21 - In caso di scioglimento, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devolute ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto Art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti i beni, utili e riserve ai soci.

Art. 22 - Qualunque controversia sorgesse in occasione della interpretazione ed esecuzione del presente atto, se suscettibile di formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà senza formalità e secondo equità, scelto di comune accordo dalla parte in lite ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 23 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle Leggi che regolano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Barbaiana, 16 Settembre 2003



IL PRESIDENTE

Fery's Vantury